

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05032/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5032 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Davide Damele, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Cicalò e Simone Angei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesco Vallarino, Giuseppe Cavallo, Pasquale Maranò e Claudio De Maio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

quanto al ricorso introduttivo:

- della graduatoria definitiva DCFORM.DCFORM-AreaI.Registro Ufficiale.0006618.U del 5 marzo 2021, adottata dal Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nella procedura di selezione per l'accesso alla specialità di pilota di elicottero dei vigili del fuoco, rivolta al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco, di cui al bando prot. DCFORM.DCFORM-AreaI.Registro Ufficiale.0003049.27-01-2020;
- del decreto ministeriale, allo stato non conosciuto, con il quale detta graduatoria è stata approvata e nel quale sono stati individuati i vincitori della selezione;
- di tutte le graduatorie adottate nell'ambito del procedimento di selezione in questione, nella misura in cui siano lesive per il ricorrente;
- di tutti i provvedimenti di valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, ove esistenti ed allo stato non conosciuti, nonché dei verbali delle operazioni della Commissione di valutazione nei quali è stato valutato il titolo di studio posseduto dal ricorrente;
- ove occorra, del bando di selezione prot. DCFORM.DCFORM-AreaI.Registro Ufficiale.0003049.27-01-2020 e del relativo decreto ministeriale di approvazione, nella parte in cui osti alla positiva valutabilità del titolo di studio in possesso del ricorrente e al conseguente riconoscimento in suo favore del punteggio aggiuntivo di 2 punti;
- ove necessario, del decreto ministeriale n. 53 del 2017, nella misura in cui prevede i titoli per l'attribuzione dei punteggi delle graduatorie;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, se e in quanto esistente nonché lesivo degli interessi del ricorrente; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi attribuito il maggior punteggio, superiore rispetto a quello attualmente assegnatoli in conseguenza e per effetto della corretta valutazione del titolo posseduto e dichiarato nell'ambito del concorso, con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere in tal senso;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 27 luglio 2021:

- del verbale della Commissione valutatrice del 30 settembre 2020, nella parte in cui non riconosce la conformità del titolo del ricorrente a quello richiesto dal bando di selezione ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo (2 punti);
- del decreto ministeriale, allo stato non conosciuto e del quale si chiede l'acquisizione ai fini dell'espressa impugnazione con motivi aggiunti, con il quale la graduatoria impugnata è stata approvata e nel quale sono stati individuati i vincitori della selezione;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, se ed in quanto esistente nonché lesivo degli interessi del ricorrente,; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi attribuito il maggior punteggio, superiore rispetto a quello attualmente assegnatoli in conseguenza e per effetto della corretta valutazione del titolo posseduto e dichiarato nell'ambito del concorso, con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere in tal senso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Viste le conclusioni delle parti;

Visto l'articolo 55 cod. proc. amm.;

Visti, inoltre, gli articoli 27, 41, comma 4, e 49, nonché gli articoli 46, 63 e 64 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;

Considerato che con l'atto di motivi aggiunti, depositato il 27 luglio 2021, il ricorrente ha dichiarato di impugnare il “*decreto ministeriale, allo stato non conosciuto e del quale si chiede l'acquisizione ai fini dell'espressa impugnazione*”

con motivi aggiunti, con il quale la graduatoria impugnata è stata approvata e nel quale sono stati individuati i vincitori della selezione”;

Ritenuto necessario disporre, a carico dell'Amministrazione – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza – il deposito di una dettagliata relazione, dalla quale sia possibile evincere lo stato della procedura, unendo a corredo la pertinente documentazione, incluso l'eventuale provvedimento di approvazione della graduatoria;

Ritenuto inoltre di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, in relazione al predetto atto di motivi aggiunti depositato dal ricorrente il 27 luglio 2021;

Ritenuto, a tal fine, di autorizzare la parte alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione – nella medesima pagina di collocazione dell'avviso finalizzato all'integrazione del contraddittorio rispetto al ricorso introduttivo del giudizio – della presente ordinanza, dell'atto di motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati;

Ritenuto di disporre, al riguardo, che:

- a tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro quindici giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro sette giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 13 dicembre 2021;

Ritenuto di rinviare la decisione sulle spese della presente fase cautelare alla camera di consiglio come sopra fissata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina, a carico dell'Amministrazione, l'incombente di cui in motivazione.

Dispone, a carico del ricorrente, l'integrazione del contraddittorio, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 13 dicembre 2021.

Rinvia la decisione sulle spese della presente fase cautelare alla camera di consiglio come sopra fissata.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti, nonché al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, presso la relativa sede.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO